Udine, 24/07/2018

Elezioni di un docente componente il Consiglio Accademico triennio 2017/2020

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132;
VISTO l'art.25 dello Statuto del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini di Udine;
VISTO il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico emanato con provvedimento del Direttore n. 3 del 7 giugno 2011;
VISTO il decreto direttoriale n. 87/2018 prot. 9024/A1 del 05/12/2017 "Nomina dei docenti componenti il Consiglio Accademico per il triennio 2017/2020";
VISTE le dimissioni di un componente del Consiglio Accademico, presentate in data 21/05/2018, con effetto immediato;

DECRETA

ART.1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI
1. Sono indette le elezioni di un docente componente il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini di Udine per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 presso la sede del Conservatorio – piazza I Maggio 29, 33100 Udine, che avranno luogo nel Collegio docenti convocato il giorno 25/10/2018 alle ore 11, per integrare il numero dei componenti.

ART.2
ELETTORATO ATTIVO
1. L'elettorato attivo è riservato ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico, con provvedimento di utilizzazione annuale.

ART.3 ELETTORATO PASSIVO
1. L'elettorato passivo che può concorrere alle elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico è composto dai docenti e accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in servizio con contratto a tempo indeterminato da almeno due anni;
- non aver riportato nello svolgimento del proprio servizio sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultare rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
- non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.
2. Le candidature, possono essere corredate di un curriculum professionale e di qualunque altro documento il candidato ritenga utile, tutto debitamente sottoscritto. Le candidature, indirizzate alla Commissione elettorale, devono pervenire alla segreteria amministrativa del Conservatorio entro le ore 13.30 del giorno 17/10/2018. Non fa fede il timbro dell'ufficio postale.
3. L'elenco delle candidature ammesse è pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio a cura della Commissione elettorale entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature.
4. I membri del Consiglio Accademico in rappresentanza del corpo docente sono 8.
5. Non possono essere eletti membri uscenti dopo due mandati consecutivi.

6. Non possono candidarsi i professori in utilizzazione annuale.
7. I candidati presenteranno le loro candidature nel collegio del 25/10/2018 prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART.4 COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali.
2. La Commissione elettorale è composta da tre docenti in servizio presso il Conservatorio nominati dal Collegio dei docenti convocato il giorno 19/09/2018 alle ore 11.00 e costituito con provvedimento del Direttore. Saranno altresì nominati dal Collegio dei docenti tre componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.
3. La Commissione all'atto del suo insediamento nomina al suo interno un Presidente e un Segretario. L'insediamento della Commissione avverrà il giorno 19/09/2018.
4. La Commissione elettorale ha il compito di assicurare la regolarità delle elezioni ed in particolare:
a. verifica l'elenco dell'elettorato attivo e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio con atto del Presidente della Commissione il giorno 19/09/2018.
b. verifica che le candidature siano presentate in conformità all'art. 3 del presente Decreto e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio con atto del Presidente della Commissione.
c. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo ed alle candidature;
d. controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;
e. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
5. Il Presidente della Commissione elettorale rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama gli eletti al termine delle operazioni di voto e di scrutinio di cui all'art. 6 e dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio dei risultati.
6. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico.

ART.5 SEGGIO ELETTORALE
1.Alle operazioni di votazione e di scrutinio provvede il Seggio elettorale.
2.Il Seggio elettorale è composto da tre docenti in servizio presso il Conservatorio, nominati dal Collegio dei docenti convocato il giorno 19/09/2018 alle ore 11.00 e costituito con provvedimento del Direttore. Saranno altresì nominati dal Collegio dei docenti tre componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.
3. Il Seggio elettorale si insedia il giorno dell'elezione del docente componente del Consiglio Accademico all'interno del collegio docenti convocato il giorno 25/10/2018.
4. Il Seggio elettorale nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
5. Il Seggio elettorale ha il compito di:
a. gestire le operazioni di voto e di scrutinio;
b. esaminare ed attribuire eventuali voti contestati;
c. redigere il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.
6. I componenti del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico.

ART.6 OPERAZIONI DI VOTO
1. Nel collegio docenti convocato per l'elezione del docente componente il Consiglio Accademico viene predisposto l'ambito per le operazioni di voto.
2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio elettorale, comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi. Ogni elettore può esprimere fino a un massimo di 1 preferenza tra le candidature presentate. Il voto è segreto, diretto e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.

Il voto va espresso contrassegnando la casella corrispondente al candidato prescelto. La scheda va poi inserita nell'apposita urna.
3. Sono considerate nulle le schede contenenti voti per più di 1 candidato o recanti segni di riconoscimento.
4. Ciascun elettore, effettuata l'operazione di voto, appone la propria firma sul registro dei votanti. L'identità dell'elettore è accertata mediante riconoscimento da parte di un componente del Seggio il quale appone la propria firma accanto alla firma dell'elettore. Viceversa l'elettore produrrà un idoneo documento di riconoscimento.

ART.7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. Il Seggio elettorale svolge le operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente del Seggio verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. In caso di controversia sulla attribuzione del voto, si procede a maggioranza del Seggio elettorale. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il Seggio elettorale.
3. Il Presidente del Seggio elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente della Commissione elettorale il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.
Il Presidente della Commissione elettorale procede ai sensi dell'art. 4 comma 5.
Tutto il materiale elettorale va custodito in plico sigillato, sul quale vanno poste data e firme del Presidente della Commissione elettorale e del Presidente del Seggio elettorale.
4. Eventuali reclami avverso i risultati dovranno essere indirizzati alla Commissione elettorale entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi due giorni. Il Presidente della Commissione provvede a dare comunicazione agli interessati e mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio
5. La nomina dei componenti elettivi del Consiglio Accademico è disposta con Decreto del Direttore.
6. Il provvedimento con i risultati elettorali viene trasmesso al MIUR per il seguito di competenza.
7. Risulta eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

ART.8 INCOMPATIBILITA'
1. Non possono far parte del Consiglio Accademico il Vicedirettore, i componenti la RSU, i componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART.9 PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it, sezione Albo On Line e nella sezione Il Conservatorio – Elezioni Organi.
2. Il presente decreto è inviato al MIUR.

il Direttore
M.o Virginio Pio Zoccatelli

Prot. n. 6640/A1

D.D. _51/2018